



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 27 registro deliberazioni

Seduta del 29-12-2023

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, DETENUTE ALLA DATA DEL 31-12-2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 17:00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima convocazione**, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MELCARNE Gianfranco	P	SAVARELLI Annalisa	P
VITALI Daniele	P	BISANTI Antonio	P
SERGI Anna Rita	A	ERCOLANI Antonio	P
ORLANDO Tiziana	P	SERGI Giovanna	P
PROFICO Mario	P	SERGI Vito Giuseppe	A
NUTRICATI Francesco	P	MELCARNE Pierluigi	P
SERGI Federica	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Gianfranco MELCARNE**, Il Presidente. Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 20-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Manuela RUSSO

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 20-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Manuela RUSSO

SINDACO Il Sindaco introduce il presente punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, DETENUTE ALLA DATA DEL 31-12-2022".

In particolare, rileva che si tratta di un punto che si propone al C.C. annualmente come obbligo di legge che riguarda la ricognizione delle partecipazioni pubbliche in altre società.

Per quanto riguarda il Comune di Gagliano del Capo, come gli anni scorsi, si tratta solo delle due partecipazioni minoritarie al GAL SRL, parliamo dello 0,21% e al GAL Capo di Leuca, società a responsabilità limitata, dello 0,95%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

1. l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
2. l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 29 settembre 2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:

- la società "G.A.L. Capo di Leuca s.r.l." rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
- la società "G.A.L. Capo di Leuca Società consortile a responsabilità limitata" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31/12/2022, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021;

Preso atto che il Comune di Gagliano del Capo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- GAL (Gruppo di Azione Locale) Capo Santa Maria di Leuca S.r.l. con sede in Piazza Pisanelli, 73039 Tricase - C.F. 02584520759 – Capitale sociale euro 124.338,00 I.V. – Quota posseduta valore nominale euro 255,00 pari a 0,21%;
- GAL (Gruppo di Azione Locale) Capo di Leuca S.c.a.r.l. con sede in Piazza Pisanelli, 73039 Tricase – P.I.04818500755 - Capitale sociale euro 10.000,00 I.V. - Quota posseduta valore nominale euro 95,00 pari a 0,95%;

Richiamato il comma 6-bis dell'art. 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (inserito dall' art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019) secondo il quale *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"*;

Dato atto che, pertanto, non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:

- la società "GAL (Gruppo di Azione Locale) Capo Santa Maria di Leuca S.r.l." rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013, rientrando tra le società che svolgono le attività indicate dall'art.4 comma 2 lett. a) del TUSP;
- la società "GAL (Gruppo di Azione Locale) Capo di Leuca S.c.a.r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013, rientrando tra le società che svolgono le attività indicate dall'art.4 comma 2 lett. a) del TUSP;

Ritenuto comunque necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022, dando atto che non si prevedono misure di razionalizzazione ai sensi e per l'effetto del comma 6-bis dell'art. 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (inserito dall' art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019) secondo il quale *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"*;

Visti gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" redatti dalla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP", condivisi con la Corte dei Conti, pubblicati dal Dipartimento del Tesoro https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/part Pubbl_08112022.html

Considerato che la ricognizione e adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

CON n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi, Pierluigi Melcarne) espressi nelle forme di legge, con voto palese e per alzata di mano, dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di dare attuazione all'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

2. di dare atto che non si prevedono misure di razionalizzazione ai sensi e per l'effetto del comma 6-bis dell'art. 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (inserito dall' art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019) secondo il quale "*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6*";

3. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BISANTI